

Reverendo Padre
Sinistrari d'Ameno

**IL
CRIMINE
DI
SODOMIA**

**Trattato di pornoteologia
in cui si espone la nuova dottrina sulla sodomia**

titolo originale

R.-P. Sinistrari d'Ameno
DE SODOMIA

tractatus in quo exponitur doctrina nova de Sodomia foeminarum a Tribadismo distincta

estratto dall'opera
DE DELICTIS ET POENIS
ROMA 1754

versione italiana di Vittorio Fincati avendo presenti le edizioni in latino e francese

Il Trattato sulla Sodomia del reverendo padre Sinistrari d'Ameno, scritto a Roma nel 1754, cioè poco più di trent'anni prima della Rivoluzione Francese, è uno scioccante documento sull'habitus mentale del clero cattolico e sulle conseguenze pratiche che questo modo di pensare aveva nella vita sociale e privata della popolazione.

Per quanto il sottotitolo latino del trattato - "nel quale si espone la nuova dottrina della sodomia tra le donne da distinguersi dal tribadismo"^[1]- lasci pensare che il contenuto si riferisca a pratiche sessuali illecite fra donne, in realtà affronta l'argomento della sodomia in senso proprio

^[1] "In quo exponitur doctrina nova de Sodomia foeminarum a Tribadismo distincta".

ma amplificandolo - questa è la novità - e includendo nel termine sodomia, che di per sé si dovrebbe riferire al rapporto anale di un uomo con un altro maschio o una femmina, quelle attività lesbiche che, secondo il nostro Autore, si distinguevano dal lesbismo tradizionale (chiamato col termine mollezza)^{2[2]}.

La differenza era data dal fatto che alcune donne sarebbero dotate di un clitoride talmente pronunciato da riuscire a penetrare l'orifizio femminile e ad "eiacularvi" il proprio "seme". Mostrando di avere "cognizione" scientifica dell'anatomia femminile, il reverendo padre si diffonde nella descrizione di particolari anatomici tali da convalidare le sue asserzioni, come quando riferisce che c'era a Venezia una cortigiana il cui clitoride aveva lo spessore del collo di un'oca o di altre il cui clitoride penderebbe giù fino a metà della vagina come un vero e proprio pene.

Forte di questi appoggi documentari, il prelado lascia capire che il maggior crimine non sia tanto la lussuria in sé e per sé quanto l'eiaculazione fuori del "vaso naturale". Secondo le credenze dell'epoca, infatti, sia il maschio che la femmina sarebbero stati entrambi dotati di uno sperma, la cui mescolanza concorrerebbe alla generazione di una nuova vita. Pertanto, anche la donna che, grazie alla presunta anormale grossezza del proprio clitoride, avesse la capacità di penetrare un'altra donna (ma anche un uomo), "eiaculando", commetterebbe il crimine di sodomia, poiché versare il seme in un luogo che non è deputato alla generazione o versarlo senza il concorso indispensabile di quello del maschio, costituisce appunto "turpissima iniquitate".

La caratteristica innovativa del trattato di Sinistrari d'Ameno è dunque quella di adoperarsi affinché un sempre maggior numero di persone possa essere accusata del "crimine" di sodomia e subirne il meritato castigo. Non si può infatti non avere il sospetto che tutti i dotti discorsi sulla grossezza del clitoride abbiano lo scopo di coinvolgere nel reato (che come vedremo implica la pena di morte) anche la categoria degli Ermafroditi o di quei non rarissimi casi di persone con caratteristiche genitali non corrispondenti all'aspetto esteriore del proprio sesso: manifestazioni che adesso vengono risolte per quanto possibile per via chirurgica.

Riuscito a coinvolgere anche costoro, il sinistro Sinistrari può fare ritorno alla sodomia tradizionale, diffondendosi in argomentazioni speciose e almanaccare in tutte le minuzie che derivano dalla farisaica applicazione delle teorie fino ad allora elencate.

Minuzie di non poco conto, dal momento che il riconoscimento del crimine di sodomia comportava l'applicazione della pena di morte, che veniva inferta teoricamente tramite decapitazione ma che nell'uso comune era sostituita dall'impiccagione. Ora queste minuzie, se costituivano un'aggravante, determinavano l'applicazione di pene sussidiarie. Per esempio, se durante il coito illecito il sodomita si pentiva e con un gesto supremo eiaculava fuori dall'ano, poteva evitare la tortura con il fuoco, che veniva invece inferta proprio a coloro che indulgevano nella pratica proibita fino alla fine. Inoltre i sodomiti andavano anche bruciati dopo morti.

Se il sodomita era un minore di anni diciotto, che rivestiva il ruolo di gaudente passivo, non doveva essere ammazzato ma fatto passare (scottato) per qualche istante attraverso le fiamme del rogo, oppure flagellato a sangue. Molte furono le coppie di sposi che vennero bruciati vivi per aver scelto un modo diverso (e infecundo) di accoppiamento.

^{2[2]} Nel termine di "mollezza" (tribadismo) egli fa rientrare anche le pratiche lesbiche che ricorrono a dei falli di cuoio o di vetro, in quanto la penetrazione artificiale, non potendo produrre l'eiaculazione del seme, non rientra nella sodomia vera e propria.

Naturalmente, ieri come oggi, molti affermano che la Chiesa non aveva la responsabilità diretta di queste morti crudelissime, in quanto le pene erano stabilite dallo stato laico. Una volta tanto vediamo che la Chiesa non accusa lo stato di volere prevaricare! Infatti è forse l'unico caso in cui gli fa comodo che lo Stato abbia l'iniziativa. Per moltissimo tempo in tutte le chiese veniva recitata al pubblico una formula in cui si proclamava l'eccellenza e la superiorità del Papa rispetto a tutti i potenti della terra. Comunque lo stato laico era uno stato cristiano, cristiani erano i suoi membri e cristiana l'ideologia, la morale e la fede. Non risulta inoltre che la Chiesa sia intervenuta mai per chiedere l'abrogazione di morte e tortura, mentre interveniva disinvoltamente in tutte le questioni che le stavano a cuore.

Ma quello sopraesposto è un falso problema (o un falso dilemma). Infatti la persecuzione e la morte di coloro che non rispettano i dettami della religione sono sanciti in un libro che Dio stesso ha ispirato, la Bibbia, assieme a tanti altri passi che, per la loro abbondanza, hanno finito per passare inosservati!

Certamente il Lettore si domanderà se l'atrocità delle idee del Sinistrari fosse comune all'intero clero dell'epoca (1754) e al sentimento delle istituzioni laiche o piuttosto non si tratti di un rigurgito di integralismo dei più beceri, affiorato quando già non si mettevano più in pratica quelle teorie. Noi pensiamo che un mutato sentimento avesse portato ad una rilassatezza nell'investigazione e persecuzione di questo genere di crimine. Pensiamo però che sia importante fare una considerazione, che può valere quanto una meditazione:

Tutto ciò che ha allontanato il Cristianesimo dalle più terribili forme di intolleranza, fino a giungere all'attuale esclusivo cristianesimo neo-testamentario, è stato un sentimento estraneo e antagonista di questa religione. Tutto ciò che ancor oggi trattiene la religione cristiana su posizioni di intolleranza, dogmatismo e insofferenza, è un sentimento distillato dal più puro vetero-testamentarismo.

*Fra' Imeneo Gaudenti
dell'Ordine dei Predicatori*

1 Dopo la *mollezza*, sotto le specie dei vizi contro natura, viene, per maggiore gravità, la sodomia. Questo delitto è definito da Gregorio Lopez *peccato muto*, perché sciocca le orecchie oneste, tanto che è odioso parlarne e da cui viene la sua denominazione popolare di *vizio nefando* e *innominabile*; ed anche perché Sodoma (da cui la parola sodomia) significa *muta*, come scrive Nicolaus Gorranus. Anche l'Imperatore, nella legge che condanna tale crimine, impiega dei termini senza dubbio molto forbiti, ma così oscuri che poco manca che essa non venga compresa. E' del resto meglio che la legge non sia stata compresa dagli ignoranti, piuttosto che parlare chiaramente del più sporco dei misfatti. E nonostante la significazione che gli ho dato di crimine *muto*, questo è tuttavia provvisto di una voce talmente forte che sale fino al cielo e induce alla vendetta le orecchie della Giustizia Divina. "Il clamore di Sodoma e Gomorra è giunto fino a me - ha detto Dio nel Genesi - discenderò e mi accerterò se questo clamore ha un riscontro nei fatti".

2 Ora, propriamente parlando, questo crimine consta nel *coito nel vaso posteriore*. Ho detto "propriamente", perché la sodomia è compiuta anche dalle donne, quando esse si congiungono nel vaso tradizionale, come dirò più avanti. Ma questa sorta di sodomia dev'essere necessariamente più

rara della sodomia compiuta dagli uomini: quest'ultima è più frequente; ecco perché ho detto "propriamente". D'altronde non c'è distinzione da fare se il coito si fa con una donna o un uomo; perché con la donna c'è vera sodomia, come dicono i Dottori. Così il Clarus, citato da Gomez, riferisce che un uomo fu bruciato con sua moglie per averla conosciuta sodomiticamente.

3 La compiutezza del crimine è data dal versamento del seme nel vaso posteriore: l'inserzione del membro nell'ano non è sufficiente infatti, se non è seguita da eiaculazione, come scrivono i Dottori, a determinare il reato. Ciò si intende solo per l'essenza del delitto; quanto a sapere se la sola inserzione del membro, senza eiaculazione, basta per incorrere nella pena ordinaria, lo vedremo più oltre.

4 Questo è un crimine dei più atroci e, secondo l'opinione di alcuni, è una sorta di omicidio, come secondo il Bonacossa sarebbe stata l'opinione di Marsilio Ficino. Non che lo sperma versato abbia un'anima, come erroneamente lo suppose Jean Marcus, citato da Caramuele, la cui opinione, in confronto a Reynaldus, è stata condannata dalla Congregazione del Sant'Ufficio, ma per il fatto che non si può avere procreazione umana quando il seme viene versato in luogo infecondo dove esso non può in nessun modo svilupparsi, come ha elegantemente scritto Platone nelle Leggi, ove dice: "ordino che ci si astenga dai rapporti omosessuali; perché chi ne ha distrugge a cuor leggero la razza umana, seminando in un terreno dove ciò che viene seminato non potrà mai emettere radici". Questo passo prova senza replica che Platone non aveva questo vizio infame che disonora tanto vergognosamente gli altri filosofi, come scrisse Emmanuel de Valle, citato da Barbosa, e dai cui furono contaminati tutti i Cesari, i cui vizi sono narrati da Svetonio, ed in generale tutti i Romani. Costoro spinsero così oltre la follia di questa infame libidine, che celebrarono matrimoni tra maschi, come si legge in Giovenale, in cui Gracco viene violentemente attaccato per avere sposato un flautista, ed anche Marziale, nel 12° libro degli Epigrammi (*de Callistrato et Aphro sponsis*).

5 Non è certo se questo crimine, compiuto tra consanguinei o parenti, nei gradi proibiti per il matrimonio, acquista una malizia che deve necessariamente essere rivelata in confessione. Azorius e Graffius, citati da Diana, lo sostengono; Cajetan e Sylvius sembrano dello stesso avviso. Floronus, Tinellus e Diana sono di opinione contraria. Io condivido l'ultima opinione per una ragione validissima: il vizio dell'incesto è stato introdotto nel diritto dalla legge positiva divina tra l'uomo e sua figlia, tra l'uomo e le figlie di sua figlia, tra l'uomo e le sue sorelle, tra l'uomo e le sue nipoti nate da suo figlio, o da suo fratello o da sua sorella, tra l'uomo e le donne per parte di suo padre o sua madre, tra l'uomo e sua nuora e con la sorella di sua moglie, come si evince dal Levitico. Tuttavia, nel diritto naturale, questi gradi di parentela non sono così vincolanti da non permettere una dispensa, accordata per un legittimo motivo, dal Sovrano Pontefice, così come è stato stabilito *de fide* dal Concilio di Trento. Quanto alla proibizione degli altri gradi, essa è stata introdotta dalla sola autorità della Chiesa: senza la legge ecclesiastica, l'incesto non esisterebbe come delitto. Di conseguenza, così come non si rinviene da nessuna parte una legge canonica che stabilisca che la copula sodomitica sia incestuosa tra parenti, non c'è motivo di creare un nuovo peccato di specie differente che debba assolutamente venire reso in confessione.

6 Il crimine sodomitico è stato inventato dalle donne, stando all'opinione di certi autori, probabilmente a causa di un testo di San Paolo: *Ai Romani*. Parlando delle punizioni inflitte da Dio ai filosofi, scrive: "Dopo aver conosciuto Dio, non l'hanno glorificato quale Dio, le loro donne hanno mutato l'uso naturale in un altro che è contro natura". Al dire di Cornelius questo tipo di libidine fu escogitato da una certa Filene e da quella svergognata Saffo inventrice dei versi saffici. Ma non credo che ciò sia vero, perché, precedentemente a Filene, sappiamo dalla Scrittura della distruzione della Pentapoli, contaminata da questo vizio, nel capitolo 19 del Genesi. E' tuttavia vero che in questo capitolo si allude solo al peccato nefando commesso da maschi. Sarebbe dunque possibile che la sodomia delle donne non sia cominciata che successivamente, con la greca Filene.

7 Tutti i moralisti trattano di questo infame vizio delle donne, ed insegnano che una vera e propria sodomia si commette tra di loro. In che modo? Nessuno, a quel che mi consta, l'ha mai spiegato. Non bisogna credere che non sia privo d'importanza il saperlo e che il tutto sia solo una riprovevole curiosità. Infatti, nella pratica, è necessario che i Confessori sappiano discernere il caso in cui le donne, tramite toccamenti, indulgono tra loro volontariamente ad una semplice *mollezza*, ed il caso in cui invece cadono nel crimine sodomitico: affinché, da una parte, poter adeguatamente giudicare la gravità del peccato e, dall'altra, sapere se possono o non possono assolverle, nei paesi in cui la sodomia è un crimine di competenza riservata. Ho sentito più di una volta personaggi di grande erudizione ed esperienza nell'amministrazione del Sacramento della Penitenza: ebbene tutti mi hanno sinceramente risposto che considerano, come la maggior parte dei Moralisti, che la sodomia si compie anche tra donne; ma in che modo questa sodomia si può distinguere dalla polluzione prodotta dal reciproco sfregamento delle parti vergognose, essi lo ignorano completamente.

8 Vincent Filliucius, con San Tommaso e Cajetan afferma che per poter stabilire la differenza che intercorre fra sodomia e mollezza, occorre che ci sia coito nel vaso non naturale. Ecco le sue parole: "Terzo. Ho detto *coito* per distinguerlo dalla mollezza ottenuta scambivolmente tra due maschi o tra due femmine. Poiché se il desiderio del godimento venereo stimola solo la ricerca del commercio carnale, senza che vi sia coito, si ha semplice mollezza e non sodomia, come dice Cajetan, articolo II, secondo comma. Ora, il coito non è che la copula carnale consumata naturalmente nel vaso giusto e innaturalmente nel vaso proibito". Poco oltre egli avversa Angelus e Graffius, secondo i quali "la sodomia è la turpitudine compiuta su un maschio". Così com'è questa definizione non è esatta, perché la sodomia può avvenire tra donne, com'è provato in San Tommaso, comunemente citato nel riferimento indicato.

9 Noi sappiamo dunque al presente che una vera e propria sodomia avviene anche tra donne e che questa si compie attraverso il coito. Ora, come può una donna accoppiarsi con un'altra donna, in modo che sfregandosi l'una con l'altra, si possa dire che commettono sodomia? E come, d'altra parte, con tali sfregamenti, possono essere incolpate di più che di una semplice mollezza? La risoluzione di questo dilemma è il fulcro del problema. Secondo taluni autori, se la donna che incuba si distende sulla succuba e nei loro reciproci fremiti accade che il seme della incubante venga proiettato nel vaso naturale dell'incubata, allora c'è sodomia; diversamente, se il seme non è accolto nel detto vaso, c'è solo mollezza.

10 Questa argomentazione è infondata. Chiunque ha letto, anche solo superficialmente, dei libri di anatomia, sa che è impossibile che il seme della donna incubante possa venire eiaculato nel vaso della succuba. Lo sperma della donna, emesso dai genitali, è eiaculato dagli spiriti seminali nell'utero, come nel posto deputato dalla natura a trattenerlo, e perché, mischiato allo sperma maschile, generi un feto. Se la donna è incinta o il suo utero è chiuso, il seme, per mezzo dei canali che esistono nella cervice dell'utero, è trasportato fino al suo collo ed espulso assieme all'urina. Da ciò si deduce che la forza di eiezione degli spiriti seminali si ferma così come il seme che, emesso dai testicoli è portato nella vagina o fino nell'utero, e se esso cola fuori del collo dell'utero e dalla piega del pudore, ciò avviene per il suo solo peso specifico, con la donna soggiacente. Gi spiriti seminali, infatti, terminano, come abbiamo detto, di spingere lo sperma. Se dunque due donne si giacciono, una incuba e l'altra succuba, è impossibile che il seme dell'incubante possa essere iniettato o penetrare nel vaso dell'incubata. E se si esamina bene quel mezzo che l'Autore della Natura ha conformato per permettere ai maschi di portare il seme nel posto adatto alla generazione, mezzo di cui le donne sono prive, si vedrà che quest'ipotesi della trasfusione dello sperma femminile è tutta una fantasticheria.

11 Secondo altri autori assai numerosi, e per la maggioranza in generale, questo coito si compie per mezzo di uno strumento di vetro, di legno, di cuoio o di altra materia, fabbricato a somiglianza del membro maschile; dopo averlo indossato legato ai fianchi, la donna incubante penetrerebbe la succuba. E' l'opinione di Antonio Gomez, citato da Clarus, che non lo contraddice. Egli afferma che la pena di morte è meritata di diritto comune da queste femmine fricatrici che, secondo un'antico termine greco erano dette *Tribadi*, come riferiscono Lubin e Cornelius, e secondo la legge *foedissimam, C. de Adulter*, è applicabile quando il commercio carnale di esse avviene non limitandosi al semplice sfregamento, ma utilizzando qualche strumento, ad esempio, di legno o vetro; Gomez riporta a questo riguardo un gran numero di casi e afferma in special modo che ha inteso dire di due monache colpevoli di questo crimine che erano state bruciate.

12 Reynaldus è della stessa opinione. Cita numerosi autori di questo stesso avviso, e Lubin, nel suo Commentario alla VI Satira di Giovenale, dove sono stigmatizzate le impudicissime cerimonie di Bona Dea, in cui si celebrava la turpitudine sodomitica delle donne, scrive: "Queste Tribadi, ovvero Fricatrici, adoperavano l'*olisbo*, cioè una mentula di cuoio di cui usavano per penetrarsi reciprocamente così come fanno gli uomini penetrando le donne".

13 Questi argomenti sono completamente falsi e indegni di essere sostenuti da uomini ragionevoli. Pur ammettendo anche che, per istigazione dell'umana malizia e di un'oscena libidine, indotte dal Demonio, simili strumenti fossero stati inventati ed impiegati per contribuire alla lubricità sfrenata di certe donne, non ne consegue che le donne che si comportano in questo modo possano essere accusate di commettere sodomia. La ragione, ed essa è davvero irrefutabile, è che, come l'abbiamo dimostrato da San Tommaso, Cajetan e Filliucius citati sopra (n.8), la sodomia si distingue nettamente dalla mollezza, in quanto in quest'ultima non c'è il coito che c'è invece nell'altra. Questo coito è sia la congiunzione di un uomo con un uomo o con una donna nel vaso posteriore, sia la congiunzione di una donna con una donna nel vaso naturale o non naturale, la cui congiunzione è possibile, e di fatto avviene anche tra donne, ed anche con un uomo succubo, come dimostrerò più oltre. Ora, una simile congiunzione si verifica con quei membri del corpo per mezzo dei quali il maschio e la femmina diventano una sola carne: perché, questo o quello avrà ben da introdurre il suo "dito" nel vaso anteriore o nel vaso posteriore di una donna o di un uomo, ma i due attori non potranno in alcun altro modo venire definiti congiunti, al punto che vi sia tra essi copula o coito carnale, se il "dito" non è parte del membro di un corpo vivente, e lui stesso vivo, e ancor meglio che l'introduzione del "dito" sia seguita da un'effusione di seme, sia da parte di uno dei due partecipanti solamente, sia da tutti e due. Come dunque si potrà dire che c'è stato coito o copula tra donne quando esse si servono di uno strumento inanimato, che non è parte di esse stesse e che non gli pertiene in alcun modo? Che se, in questo caso, non c'è né coito né copula, in nessun modo ci sarà sodomia, perché la sodomia richiede necessariamente il coito. Non ci sarà che della semplice mollezza, a cui peraltro si aggiunge un fattore aggravante, ma che non cambia in nulla il tipo di delitto, diversamente da quanto avverrebbe con l'inserzione del membro. Si dirà che un uomo si accoppia con una donna se introduce nel vaso della femmina la propria mentula protetta da un budello di maiale (ho saputo in confessione sacramentale di questo mezzo, impiegato da un uomo che dormiva spesso con la sua amante e che, per non ingravidarla, usava questa invenzione), quando il seme viene ricevuto nel budello che ne arresta la spinta verso l'utero? Certamente no perché questo budello separa i corpi; fa da separazione e per tale motivo non si può dire che i due stiano copulando effettivamente. Dunque, per analogia, in nessun caso si potrà dire che una donna si accoppia con una donna, anche se l'incubante la penetra con una mentula di cuoio, sia nel vaso naturale che in quello posteriore della succuba. Inoltre, se avviene che ci sono delle donne che penetrano dei ragazzi, come riferiscono numerosi Dottori citati da Farinaccius e come noi riportiamo più oltre, secondo Seneca, queste per commettere tale crimine si servono di una mentula di vetro o di cuoio? Posto ciò, si potrà dire che commettono sodomia, allorché spingono un simile strumento nel vaso maschile? Quale voluttà potranno mai assaporare che valga la pena di compiere

un crimine così grande? Ne consegue dunque che la sodomia delle donne è di genere differente da quella che stiamo per esporre.

14 Ora, io affermo che una autentica e perfetta sodomia può aver luogo tra donne, ma ciò non può avvenire attivamente da parte di tutte quante, ma solo tra alcune. Le Romane, scrive Seneca, a causa dell'ozio e dell'opulenza erano talmente prese da questa libidine che non la esercitavano solo su loro stesse, ma anche sugli uomini. Scrive, infatti: "Le donne, dopo aver eguagliato in depravazione gli uomini, ne hanno anche emulato i vizi corporei. Non sono meno insonni o ebbre di costoro, li provocano coi massaggi e con il vino e non gli sono inferiori quanto a lussuria, esse che sono nate passive. Siano castigate dagli dei e dalle dee! Siamo giunti al punto, inaudita raffinatezza dell'impudicizia, che penetrano gli uomini!". Come ciò può accadere ed essere, adesso lo spiego.

15 Nel corpo femminile si rinviene un organo che gli anatomisti chiamano *clitoride*. Quest'organo si compone degli stessi elementi della verga dell'uomo, cioè di nervi, arterie, carne ecc. Possiede anche la forma della verga quando è gonfio. Il clitoride, infatti, si gonfia per il movimento degli spiriti seminali. E'provvisto, come la verga, di un glande; in cima al glande, c'è un foro che, peraltro, è aperto fin solo alla metà del corpo clitorideo, ragion per cui non si vede mai fuoriuscire né urina, né sperma né qualche altro umore. Il clitoride è situato nella pudenda della donna, sopra il meato urinario; è ricoperto dalle ninfe, cioè due corpuscoli che affiancano il detto meato e restringono il passaggio dell'urina, in modo che grazie a questo restringimento l'urina sia spinta oltre. Orbene, tra le donne, il clitoride è l'organo del piacere venereo; per questo alcuni lo denominano *Dolcezza dell'Amore e Tallone di Venere*, come scrisse Thomas Bartholinus nelle sue perfette *Tavole Anatomiche*, da cui abbiamo tratto questi particolari e i seguenti.

16 Il clitoride è in tutte le donne, ma non tutte sanno di averlo o lo fanno uscire fuori dal vaso del pudore: si nota soltanto una sorta di piccola escrescenza in questo posto del corpo femminile dov'è nascosto il clitoride; e questa escrescenza fa capolino dalle parti circonvicine quando, a seguito della stimolazione venerea, l'organo in questione si gonfia.

In Etiopia e in Egitto, scrive Bartholinus, tutte le donne hanno il clitoride in fuori: pende come una verga e gli assistenti al parto hanno l'usanza, quando nascono delle figlie, di bruciarglielo con un ferro rovente per fermarne la crescita esagerata e affinché non impedisca l'amplesso maschile; la circoncisione delle donne operata su quest'organo è per gli Abissini una cerimonia religiosa, al dire dello stesso autore. In Europa, al contrario, il clitoride è sviluppato solo in qualche donna; coloro che, per abbondanza di calore e seme, possiedono spiriti seminali vigorosi, gonfiano il clitoride e lo fanno emergere al di sopra delle ninfe; e anche quelle che, nella loro infanzia, si toccano le parti genitali, sotto la spinta di una precoce e pruriginosa libidine. Ora, in talune donne, il clitoride è grande come il dito medio della mano; in altre è più grosso ancora, al punto che, secondo Bartholinus (nella sua seconda edizione, brano citato), c'era a Venezia una cortigiana il cui clitoride aveva lo spessore del collo di un'oca.

17 Il clitoride può manifestarsi in età diversa dall'infanzia, per esempio in gioventù, e ciò grazie all'afflusso di spiriti seminali che gonfiano con tale violenza il nervo del clitoride che, lacerando la piccola membrana che lo ricopre, lo spingono all'esterno.

E' ciò che è occorso, io credo, a quelle donne che, al dire di certi scrittori, sono state scambiate per uomini. Come quella donna di Spoleto di cui parla Tito Livio; come quella vergine, ancora sotto l'egida dei genitori, che, a Monte Cassino, fu scambiata per un ragazzo, secondo Plinio; come quelle due figlie di Ludovico Guarna di Salerno, che vennero trasformate in uomini, stando al racconto di Fulgose; come infine quella Maria Pacheca, a cui la mentula crebbe nel periodo delle mestruazioni, secondo quanto ha scritto Amado il Portoghese. E, infatti, un cambiamento di sesso non può verificarsi; negli uomini, gli organi della generazione sono troppo diversi per forma,

aspetto, consistenza e posizione, dai corrispondenti organi femminili, come sa anche chi ha una conoscenza superficialissima dei particolari anatomici.

Dunque, le ragazze che si suppone siano diventate ragazzi sono quelle a cui il clitoride si è sviluppato nel modo che abbiamo riferito e che gli ignoranti in anatomia hanno creduto fossero divenute degli uomini, per un cambiamento di sesso. Ciò che affermo è palese, perché tra i soggetti in questione non si son visti comparire né lo scroto con i testicoli, né la barba con la voce mascolina così come non si è vista scomparire la fessura del cunno femminile. Questa fessura è sempre rimasta, solo il clitoride si è sviluppato e, a causa della sua somiglianza con la mentula, si è creduto che fosse una mentula virile nata per la metamorfosi sessuale.

18 Che se, tra queste donne che si dice siano state trasformate in uomini, ce ne sono di quelle che dicono di essersi sposate con una donna ed aver generato dei figli, aver messo su barba, voce e corpo maschile, così come Ippocrate racconta di Fetusa, moglie di Piteo, e come, secondo Muciano, Plinio lo afferma di Arescusa, cambiata in Arecone, ciò deriva dal fatto che queste donne erano degli Androgini. Nella loro infanzia, è sembrato che in esse predominasse il sesso femminile; poi, aumentato il calore specie durante l'adolescenza, il sesso virile, a sua volta, ha preso il sopravvento, ed allora la mentula, nascosta nel corpo con lo scroto ed i testicoli, ha fatto la sua comparsa, senza tuttavia che scomparisse la fessura muliebre. Tra gli Androgini o Ermafroditi, i due sessi coesistono, come vidi in un fanciullo di un anno a Pavia, nel 1669; sua madre mi raccontò che lui urinava sia come un maschio che come una femmina. E che alcuni di questi Androgini siano stati cambiati in maschi, come abbiamo detto, lo attesta Laurent Beyerlinck, riguardo Flegone Tralliano, liberto dell'imperatore Adriano (Lib. De Mirabilibus). Ma tra quelle donne in cui si sviluppa solo il clitoride, la voce non cambia; non cresce la barba e non si vede lo scroto. Solo il clitoride pende al centro della fessura femminile simile ad una piccola verga, com'è accaduto a quella novizia, promessa dopo il quattordicesimo anno al Convento della Passione della città di San Feliz de los Galegos, diocesi di Ciudad.

Barbosa esaminò il caso, ma non credo che conoscesse questa teoria sul clitoride; perché se avesse letto ciò che gli autori moderni hanno scritto, avrebbe intrepidamente affermato che quella novizia non aveva cambiato sesso e che, di conseguenza, avrebbe dovuto rimanere nel chiostro a proseguire i suoi voti; furono prese misure, tuttavia, perché essa non commettesse oscenità con le altre monache.

19 Dunque certe donne in possesso di un clitoride di tal fatta corrono dietro ad altre donne e specie a giovani ragazze, e non mancano di stringersi agli uomini, testimone Seneca nel brano citato prima (n. 14). Io so di un confessore degno di fede che vide presentarsi a lui in confessione il caso seguente:

Una nobile dama si diletta di un adolescente che teneva presso di sé in qualità di paggio: essa lo possedeva da dietro e moriva d'amore per lui. Questa donna, che aveva dato tre figli a suo marito, rifiutava di farsi avvicinare da questi e soddisfaceva la sua passione con questo fanciullo di circa dodici anni. Il confessore credeva, stando a quello che mi disse, che la donna fosse un Androgine: non conosceva la dottrina che stiamo esponendo sul clitoride.

20 A quanto detto si riferisce strettamente la testimonianza di Tiberio Deciano, di cui riferiamo le parole *in extenso*: "Una donna - afferma - non può essere deflorata né corrotta da un'altra donna, a meno che la seduttrice non possieda, come spesso accade, nella vulva un grande *nymphium*: cioè una grande caruncola leggermente sporgente, che si può rizzare come una verga e da cui le donne sono indotte al coito come i maschi, così come afferma Paolo Egineta". Galeno racconta che gli Egiziani tagliano questa escrescenza carnosa a tutte le vergini, per fermarne la crescita e per

impedirgli il commercio carnale con altre donne (Coelius, *Lectio. Antiq.*, lib. 18, cap.8, verso la fine). Saffo, donna libidinosa, che escogitò molteplici mezzi per fare l'amore, impiegava, per soddisfare la propria lussuria, le sue schiave Amitena, Telesippa, Megara, Attide e Cidno: da ciò Ovidio gli fa dire nella sua *Lettera a Faone*:

*Vile per me Amitone, vile la candida Cidno,
Attide non mi è grata agli occhi, come prima*

Questa l'affermazione di Deciano dunque, ripetuta da Menochius e Sanchez, citati in Farinaccius. Quest'ultimo, dopo avere aderito nella questione del delitto di *rapimento* alla dottrina esposta, cade nell'errore comune credendo che la sodomia delle donne si commette per mezzo di uno strumento materiale. "Questo aumento di pena - scrive parlando di quello della sodomia - cioè la morte, applicabile ad una donna o a un uomo che fa funzioni di attivo su un'altra donna ridotta al ruolo di soggiacente, non si verifica quando la donna gode con un'altra donna per mezzo del semplice sfregamento: sarebbe diverso se agisse con uno strumento materiale, di legno o di vetro".

21 Nel passo citato così come nel testo di Deciano, la parte del corpo femminile che chiamiamo clitoride seguendo gli anatomisti è detta *nymphium*. Che le donne se ne servano per tacitare la loro infame libidine, come abbiamo detto, l'autore l'attesta, oltre che con la sua propria esperienza, con le testimonianze dei medici; non c'è più dunque motivo di dubitare oltre dell'esistenza di questo crimine infame e innominabile, commesso dalle donne con l'uno o l'altro sesso. In verità, è più raro della sodomia commessa dai maschi: sia perché in Europa l'emergenza del clitoride non è così frequente; sia perché tutte le donne in cui il clitoride si sviluppa non sono soggette a quest'infame passione e resistono alla titillazione sensoria, grazie alla virtù della continenza che rafforza la grazia di Dio. Ecco a riguardo un caso occorso a Pavia nel 1671: in un celebre convento della città avvenne che in un'onesta religiosa il clitoride fece di colpo la sua comparsa. Infastidita dallo sgradito incidente, che gli procurava delle pesanti tentazioni carnali, questa donna fece venire un chirurgo, ottimo pratico, ma poco versato nell'anatomia. L'uomo di scienza, dopo aver cercato, senza successo, degli emollienti per diminuire il turgore del clitoride, e vedendolo continuamente in erezione, lo tagliò, con gran pericolo per la monaca, che rischiò di morire per la mutilazione e si ristabilì in salute solo dopo molti mesi. Fu lo stesso chirurgo che mi fece questa confidenza confessandomi ingenuamente che si era deciso a questa operazione perché allora non sapeva nulla sulla teoria del clitoride. La apprese solo più tardi, nelle *Tavole Anatomiche* di Bartholinus.

22 Poste queste premesse, forse troppo lunghe, ma necessarie, si saprà ormai con certezza, quando due donne si sfregano assieme, se sono colpevoli di semplice mollezza o se commettono vera sodomia. Se, in effetti, si servono del clitoride, com'è detto, nell'uno o nell'altro vaso femminile, commettono una sodomia perfetta. Infatti, per quanto il seme dell'incubante non penetra affatto nella succuba, tuttavia il crimine è perfetto nel suo genere: perché vi è coito tra queste due donne, e del tipo dal quale non può derivarne nascita: condizioni basilari della vera sodomia, come abbiamo specificato più sopra (n. 8).

23 Dunque, grazie a questa dottrina, i confessori potranno conoscere il tipo di crimine commesso dalle donne, che la vergogna impedisce di spiegare chiaramente, ma che denunciano solo affermando che esse sono salite sopra ad altre donne per sollazzo, o viceversa. Un confessore pudico e prudente non osa indagare prima né informarsi sulle circostanze di un fatto così turpe, specie se le penitenti sono vergini o non sposate. Da ciò, per i confessori, problemi di coscienza e angoscia per la distinzione che bisogna fare di questo crimine, sapere se non c'è stata che mollezza, caso di sua competenza, o invece sodomia, la cui assoluzione è condizionata. Se dunque la donna afferma che in quest'azione è stata l'incubante, il confessore potrà domandargli se qualche parte del suo corpo è entrata nel vaso della succuba (chiamo clitoride parte del corpo e non già organo,

perché è infatti una parte del corpo femminile destinato alla generazione, così come il “dito” non è un organo, ma una parte del membro). Se risponde affermativamente è evidente che ha commesso sodomia. Altrimenti, non si tratta che di mollezza. Così pure rivolgendosi alla succuba, potrà domandargli se nel suo vaso è entrato qualcosa dell’incubante e in che modo. In base alla risposta, regolerà il suo giudizio.

24 Del pari, se delle donne sono state accusate di un crimine di questa specie, il giudice è tenuto a far visitare il loro corpo da delle ostetriche. Perché se gli si trova un clitoride, se è provato che le donne hanno giaciuto assieme, se esistono delle circostanze che fanno pensare al crimine, la presunzione di colpevolezza è contro queste donne che hanno usato il clitoride per compiere il loro ignobile delitto, così come si deduce il delitto di fornicazione se un uomo ha dormito con una donna. Bisogna dunque applicare la tortura affinché il giudice sappia se il delitto innominabile è stato commesso. Tale occorrenza si riscontra facilmente nei conventi femminili, per quanto è frequente anche tra le donne laiche e secolari.

PROVA

25 La sodomia è un crimine di diritto misto, secondo il parere comune dei Dottori. Da ciò, il luogo di giudizio è materia di contesa tra i giudici laici e quelli ecclesiastici. Al contrario, nei regni di Aragona e Valenza, per speciale concessione, gli Inquisitori della Fede ne sono investiti, e sarebbe giusto che ovunque gli Inquisitori dell’eretica pravità procedessero alla punizione di questo nefando delitto, sia perché la sodomia ha una certa relazione con l’eresia, sia perché, grazie alla loro accurata vigilanza, i pediconi e pederasti, infami allo stesso livello, verrebbero più frequentemente castigati ed un vizio così enorme sarebbe radicalmente estirpato dalla Repubblica Cristiana.

26 Nella sodomia, a causa della sua atrocità, i Giudici, anche laici, possono procedere per inquisizione. Questa facoltà è connessa a questo crimine. Ed in effetti nella fornicazione, nell’adulterio, negli altri delitti naturali della carne, non si procede in diritto civile che su richiesta delle parti. Non è così nel diritto canonico, come è stato detto altrove. Lo spazio di tempo intercorso da che il crimine è stato commesso non impedisce che i colpevoli possano venire accusati. Questo crimine non è mai prescritto, secondo l’opinione dei Dottori, e ciò è cosa da notarsi diligentemente.

27 Ma essendo questo delitto, come gli altri delitti carnali, difficile da dimostrarsi, come si è detto più di una volta, esso si comprova attraverso presunzioni e congetture, tanto per esprimersi come i Dottori. Da ciò ne conseguono molte conclusioni importanti. Eccole. Il crimine è provato: 1) dai testimoni che hanno inteso i conciliaboli, i rumori, le scosse del letto in cui ha dormito un uomo con un maschio di età sospetta ecc.; 2) dal grido, se è stato udito, o dalle urla del ragazzo, causati dal dolore o dalla violenza subita; 3) quando un uomo di cattiva reputazione a riguardo ha dormito con un ragazzo senza giustificato motivo; 4) quando la camicia del giovane è stata trovata imbrattata; 5) quando il ragazzo con più di dieci anni di età è stato visto abbracciato e baciato da un uomo di cattiva reputazione, soprattutto se quest’uomo gli ha toccato le natiche, anche tra le cosce.

28 Ma si noterà che per i detti indizi e sospetti il crimine è motivato solo facendo ricorso alla tortura o ad una pena straordinaria applicabile a discrezione del Giudice e secondo il valore degli indizi. Perché, per infliggere la pena ordinaria, occorre una prova piena e conclusiva, almeno, nel caso, che le leggi non autorizzino in certi casi, con indizi indubitabili, l’applicazione della pena ordinaria. Tuttavia c’è qui una difficoltà assai ardua, vista la grande controversia dei Dottori sulla questione di sapere quali indizi sono o possono essere detti indubitabili.

29 Che se il processo ha luogo a seguito di una denuncia, e viene dichiarato che il ragazzo è stato violato con rottura dell'ano, prima di tutto il giovane deve venire visitato dai chirurghi e dai medici, ed il corpo del delitto provato dalla loro deposizione giurata: questo è il parere dei Dottori. Ma se non vi è rottura dell'ano, gli indizi e i sospetti sono sufficienti, come abbiamo detto. Del pari, se si tratta della sodomia delle donne, il corpo della donna accusata deve essere visitato da ostetriche o matrone degne di fede; allo scopo di vedere se la donna ha un clitoride, senza del quale la sodomia non può in alcun modo verificarsi tra donne, come abbiamo dimostrato.

30 In quanto a indizio, che valore ha la deposizione del sodomizzato? I Dottori, ancora, non si trovano d'accordo. Gli uni vogliono che la sua deposizione non costituisca alcun indizio, nemmeno sotto tortura semplice. Sono dell'avviso, di conseguenza, che non si debba prestare fede al racconto del minore, affermando che si è compiuto su di lui il crimine detestabile o che ha subito violenza. Non si deve nemmeno credere, secondo loro, alla donna che afferma che suo marito ha voluto conoscerla da dietro, o che l'ha realmente conosciuta in questo modo. Ancor meno si dovrà credere alla cortigiana testimoniantе che è stata violata nel modo innominabile. Queste convinzioni sono basate sul fatto che secondo le regole dell'uno e dell'altro diritto, non ci si deve affidare ad un solo testimone, tantomeno al complice di un crimine, cioè a un disonorato.

31 Altri sostengono che la deposizione del sodomizzato basta per la tortura. Questa convinzione si fonda sul fatto che per quanto riguarda i più atroci delitti della carne, si ammettono anche dei testimoni inabili, specie per i delitti difficili da provare, come quelli commessi di notte, o in una casa, o nel caso di uno stupro.

32 Tra questi pareri opposti c'è un partito mediano che concilia i due termini. Considerato che a favore dell'accusa ci sono altri indizi e fatti, la deposizione del sodomizzato è sufficiente per la tortura. E' la procedura della seconda opinione. Ma se gli altri indizi vengono a mancare, la deposizione del sodomizzato non può assolutamente bastare. E' la procedura della prima opinione. Questa è la conclusione da cui non bisogna allontanarsi nella pratica e che è adottata dalla maggioranza degli autori classici.

33 Similmente i Dottori discutono se la testimonianza del violentato può essere ammessa mediante tortura. E, in effetti, essendo divenuto disonorato a causa della sua complicità nel crimine, non può essere ammesso a testimoniare senza tortura, affinché questa faccia scomparire il marchio del disonore. Ora, essi distinguono tra puberi ed impuberi, tra chi ha subito la violenza ed il complice volontario. L'impubere, che è stato preso con la forza, non dev'essere torturato, perché, a causa della sua età, non incorre nel disonore. Il pubere ed il maggiore d'età, anche quello che ha subito la violenza, devono assolutamente essere torturati, come pensano molti autori, perché non è a causa della violenza subita che è ritenuto capace di testimoniare. Quanto ai complici volontari, non c'è alcun dubbio, devono essere torturati.

34 Tuttavia, con tutto il rispetto dovuto a questi autori, non vedo come colui che ha subito lo stupro con violenza può incorrere nel disonore. E' contro la disposizione evidente del testo (l. I, § *Removet*, ff. *de Postulan.*) che recita: "A colui il cui corpo ha subito gli approcci riservati alle donne, la legge rifiuta il diritto di venire in giudizio. Se tuttavia qualcuno è stato violato e forzato da briganti o nemici, non dev'essere bollato dal disonore". Inoltre la legge *Foedissimam C. Ad. Leg. Jul. De Adulter*, recita: "la donna incubata con la forza conserva intatto l'onore", cioè non incorre in alcun disonore. Bisogna dunque risolutamente affermare che l'uomo violato con forza, maggiore o impubere, dev'essere ammesso a testimoniare senza tortura. Tuttavia bisogna notare che, secondo i Dottori, la violenza nella sodomia non si presume che venga subita. Dunque la prova di essere stato violato incombe su chi ha subito violenza, a meno che non si aggiungano delle circostanze di luogo,

di tempo e di persone, per aumentare la credibilità a chi testimonia in queste condizioni. Altrimenti non importa chi, anche dopo aver consentito al crimine, potrà pretendere di essere stato violato e forzato.

35 La deposizione dei testimoni nel giudizio di questo crimine può essere recepita senza la citazione della parte. Ciò è particolare di questo delitto, perché i testimoni ascoltati senza che la parte sia stata citata non provano nulla, propriamente parlando. E' ancora una peculiarità di questa materia che gli indiziati di questo crimine non possano godere di alcun privilegio personale riguardo alla tortura, come dicono alcuni autori. Cosicché, quando riferirò più oltre delle pene conferite ai sodomiti, la ragione è che sono disonorati e, conseguentemente, perdono i privilegi conferiti dalla nobiltà. Ecco perché, in Spagna, secondo la disposizione di una legge particolare, i nobili e i plebei sono sottoposti senza differenze alla questione: non è tenuto in alcun conto il lustro conferito dal sangue. In questo paese, infatti, la sodomia è considerata un crimine di lesa maestà, secondo la maggioranza dei Dottori spagnoli. Ma, per questo crimine, si lasciano ai testi gli altri privilegi che gli evitano di essere torturati, come l'età, la mancanza di forze, le malattie ecc.; vengono meno soltanto i privilegi che si perdono per disonore.

PENE

36 Contro i sodomiti l'Imperatore ha voluto stabilire delle leggi ed armare il diritto, affinché gli infami che sono o si renderanno colpevoli di un crimine così enorme siano sottoposti alla spada vendicatrice e a pene specifiche. Ma prima della legge imperiale esisteva la legge divina che affermava: *se qualcuno si è giaciuto con un maschio e si è accoppiato con lui come con una femmina, tutti e due hanno commesso un atto nefando: che vengano uccisi; il loro sangue sia su di loro. Le leggi imperiali sono venute dopo.* Hanno previsto l'estremo supplizio contro chi è colpevole di questo reato. Ma sebbene, nella legge che stiamo per citare, la pena della spada, cioè la decapitazione, sembra prevista, tuttavia l'uso a cui si conformano gli statuti municipali, è di impiccare i sodomiti sulla forca. E' per questo che i Dottori scrivono che bisogna indistintamente applicare ai sodomiti il supplizio della forca, senza tenere in considerazione la nobiltà, perché, a causa dell'enormità di questo crimine, i colpevoli perdono la loro nobiltà e sono disonorati come abbiamo detto, e perché, tra i crimini più atroci, la pena non può essere rimessa, anche in considerazione di eventuali meriti del delinquente e della sua famiglia verso lo Stato. Tuttavia, la tradizione vuole che i nobili siano decapitati. Ma, oltre la pena della forca, i sodomiti devono essere bruciati dopo la morte, così come prescrivono un numero quasi completo di autori. Questa pena fu inferta dagli imperatori Teodosio, Valentiniano e Arcadio, come si apprende (lib. VI, tit. 7, *codice teodosiano*) dalle parole del rescritto indirizzato ad Oronzio, vicario della capitale: *tutti coloro che usano ignobilmente dei loro corpi maschili impiegandoli a mò di femmine verranno condannati per averlo offerto a mò dell'altro sesso, ed espieranno di fronte al popolo il loro crimine con fiamma vendicatrice.* Questa legge sembra ordinare che i sodomiti vengano bruciati vivi; si è tuttavia presa l'abitudine di strangolarli e poi bruciarli.

37 C'è contrasto fra i Dottori sul seguente punto: la pena ordinaria, in questo delitto, richiede la compiutezza dell'atto? E colui che ha penetrato il vaso posteriore, in verità, ma ha sparso il seme all'esterno, dev'essere punito con la pena dei sodomiti? Molti sono dell'avviso che l'atto dev'essere consumato e la copula resa compiuta tramite eiaculazione nel vaso, poiché è costante e di dottrina comune che, per motivare la pena ordinaria, il delitto dev'essere completo nel suo genere.

38 In risposta, la maggioranza ritiene che in questo crimine carnale, il più atroce di tutti, la pena ordinaria dev'essere applicata se il colpevole consuma totalmente l'atto sessuale. Di conseguenza, l'uomo che ha introdotto la sua verga nel vaso posteriore e che ha eiaculato all'esterno, sia con intenzione, sia per accidente, dev'essere punito con la pena ordinaria.

39 Dominique Raynald, dopo aver osteggiato queste due opinioni, adotta un metro di giudizio equidistante. Egli dice che attraverso la semplice penetrazione nel vaso senza effusione di sperma, per quanto non sia una sodomia completa, c'è tuttavia stupro compiuto su un ragazzo, perché lo stupro non è altro che la corruzione del ragazzo compiuta con la semplice penetrazione, come la violazione di una vergine non è, secondo i Dottori citati in questo brano, che la rottura della chiusura verginale, rottura prodotta dalla spinta dell'uomo, anche se non c'è stata eiaculazione nel vaso. Egli appoggia quest'opinione sull'autorità di Antonio Maria Vericelli, di cui riporta il testo per intero, e dimostra che la sola penetrazione, senza effusione di sperma, costituisce vera sodomia. Conclude, pertanto, che l'uomo che ha così penetrato un vaso posteriore, per quanto non abbia ancora eiaculato, dev'essere punito con l'estremo supplizio, ma non bruciato dopo la morte.

40 Senza recare offesa all'erudito autore, la base del suo ragionamento non è per nulla solida. Infatti, il termine stupro è proprio di ogni approccio carnale illecito, sia con la donna, sia con l'uomo. La legge parla indifferentemente di stupro e adulterio, come si può leggere nel testo di Papiniano. Ma quest'ultimo aggiunge che, propriamente, lo stupro è prodotto su una vergine o su una vedova: è ciò che i Greci chiamano *floram*, cioè corruzione. Ora, la parola stupro è estesa anche al fanciullo, come ha fatto Modestino nella glossa della legge citata prima, quando dice: *l'adulterio si commette con una donna sposata, lo stupro con una vedova, una vergine o un ragazzo*. Da ciò si conclude che lo stupro non comporta in sé che la corruzione, cioè l'uso illecito del corpo altrui nell'atto venereo; che bisogna denominare adulterio quando si tratta di una donna sposata, incesto quando si tratta di parenti stretti, ma che negli altri casi, per esempio in una vedova, in una vergine, in un ragazzo, in una donna, bisogna dargli il nome di stupro. Dunque, in questi significati, non si può distinguerlo dalla sodomia, perché la sodomia sarebbe la penetrazione nel vaso posteriore, con eiaculazione, e lo stupro la penetrazione senza eiaculazione.

41 Non si può assimilare del resto lo stupro della vergine a quello del fanciullo, il quale si compie con la semplice lacerazione della chiusura verginale; poiché, ammettendo che per caso si produca la rottura del retto con rilasciamento del muscolo sfintere, questo danno non accade necessariamente in ogni rapporto innominabile, quando il succubo è adulto o l'incubante non è sodomita. Similmente se lo stupro è dello stesso genere quand'è commesso su una vedova o una vergine, come testimonia la legge citata, è evidente che nella vedova non c'è nessuna chiusura da lacerare. Dunque bisogna concludere, o che lo stupro con un uomo si identifica con la sodomia, o che la sola penetrazione senza effusione di sperma non è uno stupro, soprattutto quando chi lo compie è ben deciso a non eiaculare nell'ano del soggetto passivo. Questa conclusione è confermata dall'autorità di seri autori, respinti tuttavia da Diana: essi affermano che il marito, per eccitarsi, potrebbe penetrare nel vaso posteriore di sua moglie, purchè non abbia l'intenzione e non corra il rischio di eiaculare.

Questa facoltà non verrebbe concessa se la sola penetrazione nel posteriore costituisse, come vuole Raynald, uno stupro, perché in tal modo il marito commetterebbe uno stupro.

42 Personalmente, ritengo che in questo conflitto di argomentazioni, la sentenza di Antonio de Souza è la più equilibrata. Diana la riferisce *in extenso* in questi termini: "Se un uomo ha introdotto il proprio membro in un ano, ed ha emesso lo sperma all'esterno, è probabile che debba essere punito con la pena ordinaria dei sodomiti. Tuttavia non lo affermo per un solo atto, ma per una serie di atti di questa specie, perché ciò che manca per la compiutezza dell'atto sodomitico è sopperito

dalla ripetizione dell'atto commesso in spregio della legge". Se, infatti, spinto dal pungolo della libidine, un uomo penetra il vaso di un maschio con l'intenzione di non eiacularvi dentro, ed effettivamente non vi eiacula, o se al principio ha avuto l'intenzione di farlo, ma durante la copula l'enormità del suo crimine gli si è presentata alla coscienza e, pentendosi della sua azione, diffonde lo sperma fuori del vaso; se non ha commesso il fatto che una o due volte, merita un temperamento della pena e non dev'essere sottoposto alla procedura straordinaria, secondo la sentenza dei Dottori citati al n. 37.

43 Ma se il colpevole ha l'abitudine di compiere tali sporchie; se, in spregio della legge, compie la penetrazione; se si diletta nel vaso posteriore fino all'estremo, e se è a fatica che non eiacula, costui dev'essere punito come vero sodomita, secondo l'avviso degli altri Dottori enumerati al n. 38: avviso che è seguito nella pratica dei tribunali che operano a Milano, Napoli, in Sicilia, Savoia, Germania ecc., secondo il computo che ha fatto Raynald. Così pure l'inganno perpetrato dal colpevole non deve servirgli da difesa né attenuargli il castigo che merita.

44 Ora, nel primo caso, il colpevole dev'essere torturato, a riguardo dell'intenzione che pretende di aver avuto di non eiaculare, sia che l'abbia avuta all'inizio, sia che l'abbia avuta dopo essersi pentito della sua azione ed anche a riguardo dell'effusione dello sperma non effettuata nel vaso; perché, essendo queste le due qualità intrinseche, che non possono essere conosciute che attraverso la confessione dello stesso colpevole, come notano i Dottori, ed egli deve di conseguenza essere torturato per far emergere la verità del fatto.

45 Altra controversia tra i Dottori: la menzionata pena della forca e del fuoco si deve applicare quando la copula infame ha luogo con una donna? Non mancano i Dottori che negano la qualifica di sodomia alla copula posteriore consumata con una donna, dicono che si tratta soltanto di un atto sodomitico. Di conseguenza, l'uomo che abusa di una donna in modo così nefando non ricade, secondo loro, in un caso specifico. Lo negano anche per la donna che stimola un'altra donna o un uomo; essi non vogliono, in effetti, allargare questo crimine oltre l'infame rapporto tra uomini.

46 Ma quale che sia la colpa teologica e la riserva che occorre fare nel foro interiore, è certo che per la colpa legale e per il suo castigo nel foro esteriore, il delitto è considerato assolutamente identico, cioè usare la Venere posteriore con una donna o con un uomo. Questa è l'opinione di tutti i criminologi che collaborano nei processi in Tribunale, considerando che su tali argomenti si sono bruciate delle donne e degli uomini, come attestano Clarus e Gomez. Farinaccius dice che, quand'era ragazzo, vide a Roma, a Campo de' Fiori, bruciare diversi uomini e donne che avevano commesso il delitto di cui si parla. E, anche, se un marito contamina la propria moglie in questo modo, la colpa è ritenuta più grave che se l'avesse commessa con un'altra donna. E' la conclusione che i Dottori estraggono dal testo di un capitolo, perché Sant'Agostino, nel libro *De Adulterin. Conjug.*, scrive che questo crimine vien commesso esecrabilmente con una meretrice, ma più esecrabilmente ancora con una sposa. Infine, è più grave avere tal genere di rapporti con una donna che con un uomo. La donna, infatti, possiede un vaso destinato dalla natura alla copula. Di conseguenza, colui il quale, trascurando questo vaso, si indirizza all'altro, si dimostra posseduto da una brutalità più che selvaggia, ed il suo delitto è di conseguenza maggiormente condannabile.

47 Ugualmente, se con una donna o con un uomo, una donna ha tali approcci di cui abbiamo chiarito le modalità, dev'essere punita con la morte e bruciata, come Farinaccius dimostra sulla scorta di molti autori. Inoltre non sono mancati gli scrittori che hanno ritenuto che nell'atto innominabile l'incubato non pecca così gravemente come fa l'incubante, e che pertanto la sua colpa non rientra in un crimine specifico, tuttavia i Dottori dicono di comune accordo che, nel Foro interiore, non c'è in questo delitto differenza tra l'incubante e il succubato; conseguentemente entrambi devono essere colpiti da un'unico castigo: perché, nei correlativi, ciò che è prescritto per

l'uno è stato censito statuito per l'altro, anche nelle pene, quando i correlativi sono tra loro uniformi, come in questo caso. E' però vero che se l'incubato ha meno di diciotto anni, la sua punizione dev'essere più temperata e non arrivare alla morte: per esempio, sarà flagellato in prigione, sarà a lungo tenuto o passerà qualche istante tra le fiamme del rogo. Il minore di quattordici anni, se è in buona fede, dev'essere lasciato andare. Ma se non è in buona fede, come sono quelli che hanno compiuto i dieci anni, dev'essere colpito con la ferula^{3[3]} nella cella o anche essere fustigato nel cortile della prigione.

48 In aggiunta alla pena dell'estremo supplizio, come è stato detto prima, i sodomiti sono disonorati: di conseguenza perdono il privilegio della nobiltà e non possono difendere altri, cioè rivestire la funzione di avvocati secondo l'espressione giuridica. Ma questo disonore non sopravviene *ipso facto*: occorre una dichiarazione del giudice, come ha ben pensato Raynald, di cui condivido l'opinione, di contro a Farinaccius. Infatti, una persona non può venire dichiarata disonorata prima di essere stata riconosciuta colpevole: ora il colpevole viene dichiarato tale dalla sentenza del giudice. Ma questa condizione di disonore investe anche l'impubere (se ha però l'età della ragione), per quanto una età molto giovane, in quanto causa di minore colpevolezza, faccia diminuire la pena ordinaria. Perché, in base a quanto scrive Albas citato dal Bartole, nel caso in cui la pena *ipso iure* è imposta dal diritto, colui che commette un delitto proibito cade nell'applicazione di tale pena, benchè per un altro verso, dev'essere punito con minore severità, il disonore venendo assunto in pieno dai sodomiti, gli impuberi lo subiscono essi stessi; ciò è un fatto che bisogna sottolineare. Questo disonore non solo è statuito dalla sentenza del giudice ma anche se il crimine è di dominio pubblico, come affermano numerosi Dottori a riguardo del disonore acquisito di pieno diritto quando il crimine è noto nei fatti.

49 Ora è stato l'avviso di qualche glossatore, seguito da alcuni Dottori, che i sodomiti perdono il diritto ai propri beni che vengono incamerati dal fisco, e di conseguenza non possono fare testamento. Ma Raynald, con vari argomenti, respinge questo assunto perché un tale avviso non ha dalla sua né il diritto civile né il diritto canonico, e la consuetudine del Senato di Milano e del tribunale della Città vi si oppongono.

50 Al contrario, le pene sanzionate più sopra, devono essere inflitte irremissibilmente, quand'anche la maggioranza della popolazione dovesse rendersi colpevole di questo delitto: è ciò che si ricava dal testo di un capitolo. Però a volte, a causa della moltitudine dei peccatori e perché non scoppino degli scandali, le pene debbono in qualche caso venire mitigate, ma questa mitezza non è ammessa con i sodomiti. Il popolo intero dovrebbe essere distrutto, se tutto quanto fosse sprofondato in questo vizio, come dimostra l'esempio di Dio che, con zolfo ardente, bruciò cinque città. Da ciò deriva che su questo crimine non si può raggiungere nessun compromesso e che il colpevole non potrebbe in nessun modo essere graziato.

51 Quanto alla dottrina esposta da Farinaccius, in base a certi autori da lui menzionati, e cioè che la persona indotta alla sodomia ha il diritto di uccidere il suo tentatore, essa dev'essere adottata con moderazione: per esempio, se il crimine non può essere evitato che con la morte dell'aggressore: diversamente la difesa non sarebbe possibile. Non è un caso esclusivo di questo tipo di crimine, ma di regola di tutti quei casi in cui un uomo è indotto a commettere un peccato. Si deve, infatti, affrontare la morte piuttosto che peccare, e difendere la propria vita piuttosto che quella degli altri. E se ci si trova nella condizione di peccare o dover morire, bisogna piuttosto evitare la morte a sé che agli altri: così si può legittimamente uccidere chi induce al peccato.

^{3[3]} Erba dotata di un fusto cavo e flessibile, impiegata fin dall'antichità dai maestri nelle fustigazioni dei ragazzi (ndt)

52 Le dette pene appartengono al diritto civile. Altre se ne aggiungono del diritto canonico. Eccole: primo, il sodomita non può testimoniare; come è scritto chiaramente in due Capitoli. Secondo, non può usufruire dei benefici ecclesiastici, così come i Dottori hanno dedotto dalla Costituzione del Beato Pio V. Terzo, gli è fatto l'obbligo di non dormire nello stesso letto del coniuge, in quanto adultero, che sia stato attivo o che sia stato passivo, perché in entrambi i modi ha violato la fede matrimoniale, in base alla quale ogni sposo è tenuto a custodire impolluto il corpo da ogni specie di lussuria e non lo deve condividere in nessun modo con questo o con quella. Non solo la sodomia è motivo di separazione dei corpi, ma anche in assoluto dal matrimonio, come affermano i Dottori. Quarto, infine, in conseguenza di tale crimine il sodomita è scomunicato, come ha deciso un Decretale.

Non si e' ritenuto di tradurre i successivi paragrafi 53-92 che trattano esclusivamente delle pene impartite agli ecclesiastici colpevoli di sodomia. Un argomento tedioso e privo di interesse per il lettore moderno